

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7****DEL 24/04/2025**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco	Si	CORTESI ANDREA FAUSTO - Consigliere	Si
FOSSON FAUSTO - Vice Sindaco	Si	LOMBARDI GIOVANNI - Consigliere	No
BARUFFATO LUCIANO - Consigliere	Si	BERNABE' FABRIZIO IVANO - Consigliere	Si
PATTI ERINA - Assessore	Si	MORANDI GIADA - Consigliere	No
FERRARO LUCA - Consigliere	Si		
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere	Si		
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere	No		
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to: Monica Rag. GIACHINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Segretario Comunale,

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 DEL 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*,
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'emendamento al D.L. 14 marzo 2025 n. 25, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il quale prevede che «per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025.»;

RITENUTO tuttavia opportuno, nelle more dell'eventuale approvazione definitiva di tale emendamento, approvare le tariffe della TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2025, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine differito;

CONSIDERATO CHE il Comune di Quincinetto ha approvato il bilancio di previsione 2025- 2027 con atto del consiglio comunale n.51 del 21/12/2024;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Quincinetto ha inoltrato in data 01/12/2023 prot.3295 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti nonché la dichiarazione di veridicità dei dati forniti;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite mail in data 12/04/2024 (prot. c.le n.1136) le relazioni di accompagnamento del CCA e della SCS S.p.a., nonché la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante della predetta società SCS, ed in data 17/04/2024 (prot.c.le n.1199), il Piano Finanziario relativo agli esercizi 2024-2025, approvato dall'Assemblea nella seduta del 17/04/2024;

RILEVATO che i costi del PEF sono quelli del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;

VISTO il PEF Biennale 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento dal quale emergono costi complessivi derivanti dal piano finanziario 2025 pari a €116.160,00 di cui €46.192,00 per costi fissi e €69.967,00 per costi variabili;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26

ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato come deliberato dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1, a e UR2, a), che riguardano: UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno; UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata UR3,a), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa UR3,a dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso bonus sociale;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate UR1,a e UR2,a UR3,a – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata UR3,a non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione,

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26/04/2023;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/06/2025
- seconda rata: 31/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione favorevole unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto:

- a. del Piano Finanziario per l'anno 2024-2025 del Comune di Quincinetto (**allegato 1**), presentato dal Consorzio CCA, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Quincinetto come riportati nel corpo del presente provvedimento;
 - b. della relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (**allegato 2**);
 - c. della relazione redatta dalla società SCS S.p.A. (**allegato 3**);
 - d. della dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante della società SCS S.p.A. e concernente la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse al Comune ai fini tariffari (**allegato 4**);
3. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2024 e 2025 del Comune di Quincinetto elaborato ai sensi del metodo MTR-2 per un importo complessivo, per l'anno 2025, di € 116.160,00, di cui € 69.967,00 per Costi Variabili ed € 46.192,00 per Costi Fissi;
 4. Di approvare le tariffe della TARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025 (**allegato A**), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, con suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche;
 5. Di definire il costo del servizio a domicilio di raccolta dell'umido in € 46,75 a componente. Tale costo rientra nei servizi a domanda individuale e verrà aggiunto alla bolletta limitatamente a quegli utenti che hanno aderito al servizio facendone specifica richiesta;
 6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
 7. DI DARE ATTO, inoltre, che anche nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 per utenza per anno *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 per utenza per anno *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 8. DI STABILIRE che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata *UR3,a*, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;
 9. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: **30/06/2025**
 - seconda rata: **31/12/2025**
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2025
 10. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
 11. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL SINDACO
CANALE CLAPETTO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Dr. MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Leg. 18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 29/04/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, lì 29/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

◇ **La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 c. 3° D. Leg. 18/8/2000 n. 267 in data**

Quincinetto, lì .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,55612	0,46714	0,80	293,81192	0,23044	54,16482
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,55612	0,54500	1,60	293,81192	0,23044	108,32963
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,55612	0,60061	2,00	293,81192	0,23044	135,41204
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,55612	0,64510	2,60	293,81192	0,23044	176,03565
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,55612	0,68959	3,20	293,81192	0,23044	216,65926
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,55612	0,72296	3,70	293,81192	0,23044	250,51227

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,38943	0,19861	4,20	0,11694	0,49115
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,38943	0,31154	6,55	0,11694	0,76596
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,38943	0,24534	5,20	0,11694	0,60809
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,38943	0,16745	3,55	0,11694	0,41514
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,38943	0,51794	10,93	0,11694	1,27815
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,38943	0,35438	7,49	0,11694	0,87588
107-Case di cura e riposo	1,00	0,38943	0,38943	8,19	0,11694	0,95774
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,38943	0,44006	9,30	0,11694	1,08754
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,38943	0,22587	4,78	0,11694	0,55897
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,38943	0,43227	9,12	0,11694	1,06649
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,38943	0,59193	12,45	0,11694	1,45590
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,38943	0,40501	8,50	0,11694	0,99399
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,38943	0,45174	9,48	0,11694	1,10859
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,38943	0,35438	7,50	0,11694	0,87705
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,38943	0,42448	8,92	0,11694	1,04310
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,74	0,38943	1,84590	37,67	0,11694	4,40513
117-Bar, caffè, pasticceria	3,90	0,38943	1,51878	27,82	0,11694	3,25327
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,38943	0,92684	19,55	0,11694	2,28618
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,38943	1,01641	21,41	0,11694	2,50369
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,38943	2,35995	49,72	0,11694	5,81426
121-Discoteche, night club	1,64	0,38943	0,63867	13,45	0,11694	1,57284
122-Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,41	0,38943	0,15967	3,20	0,11694	0,37421
123-Depositati e autorimesse attività artigianali	0,43	0,38943	0,16745	5,00	0,11694	0,58470
124-B & B , appartamenti per vacanze	0,60	0,38943	0,23366	5,50	0,11694	0,64317